



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile**

C. 2823

Sommario

1. Estensione ai comuni delle facoltà assunzionali straordinarie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione.....	2
2. Proroga sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.....	3
3. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti.....	4
4. Sospensione mutui MEF.....	5
5. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti – comune di Niscemi.....	7
6. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi metereologici.....	8
7. Coinvolgimento degli enti territoriali nelle campagne di promozione turistica	9
8. Sistema di allarme pubblico caso d'uso piogge intense.....	10

1. Estensione ai comuni delle facoltà assunzionali straordinarie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione

Art. 12

(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Regione siciliana», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.

Consequentemente al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «autorizzato», con la seguente: «autorizzati».

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: strutture regionali di protezione civile, sono aggiunte le seguenti parole: «e delle strutture comunali preposte alle attività di protezione civile e alla gestione dell'emergenza, nel limite di 3 unità per i comuni, unioni o forme associate con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di 1 unità per i restanti comuni, unioni o forme associate».

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a carico dei rispettivi bilanci regionali, sono aggiunte le seguenti parole: e comunali.

Motivazione

La proposta mira a colmare una lacuna del decreto che, pur riconoscendo la necessità di potenziare le strutture amministrative per la gestione dell'emergenza, limita tale facoltà esclusivamente al Dipartimento della Protezione Civile e alle Regioni interessate. Tuttavia, sono i Comuni i primi enti chiamati a gestire l'impatto sul territorio: dalle procedure di somma urgenza per il ripristino della viabilità locale alle istruttorie per i danni subiti dai privati. Molti degli enti colpiti versano in condizioni di grave carenza di organico, il che rende impossibile far fronte ai nuovi e gravosi adempimenti richiesti, come la gestione delle ordinanze di inagibilità, le delocalizzazioni e la rendicontazione dei fondi.

L'estensione delle facoltà assunzionali ai Comuni è resa operativamente efficace dalla deroga esplicita ai limiti di spesa per il personale (DL 78/2010) e ai vincoli per gli enti in condizioni di criticità finanziaria (Art. 259 TUEL). Senza tali deroghe, l'autorizzazione rimarrebbe inattuabile proprio per i Comuni più fragili e con bilanci "ingessati", determinando una paralisi della ricostruzione per carenza di personale tecnico e amministrativo-contabile. La natura temporanea e straordinaria delle assunzioni assicura l'immediata operatività nelle attività post-emergenza, garantendo al contempo il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e l'accelerazione della spesa dei fondi stanziati.

2. Proroga sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Art.2

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3, 7 e 10, le parole: "30 aprile 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";
- b) al comma 8, le parole: "10 ottobre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2026".
- c) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis: "Il Ministero dell'interno eroga anticipazioni di liquidità ai comuni che lo richiedono in relazione alla sospensione di termini di pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) derivanti dall'articolo 2. La misura massima dell'anticipazione richiedibile da ciascun comune è determinata con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, tenendo conto dell'anticipo dell'erogazione del Fondo di solidarietà comunale disposta dall'articolo 13, comma 2. L'anticipazione concessa viene recuperata mediante apposita trattenuta dai versamenti dell'IMU intervenuti a decorrere dal 10 dicembre 2026".

Motivazione

La norma è volta a prorogare i termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi previsti dall'articolo 2 del decreto adottato a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori interessati dallo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

In particolare, l'intervento estende dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026 il termine finale del periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi previsto ai commi 3, 7 e 10 del medesimo articolo. Conseguentemente, al fine di mantenere un congruo intervallo temporale per la ripresa degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei soggetti interessati, è differito dal 10 ottobre 2026 al 10 dicembre 2026 il termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi.

La norma proposta introduce infine la possibilità di erogazione ai Comuni di anticipazioni di liquidità in connessione con il maggior arco temporale di sospensione dei pagamenti dell'IMU.

3. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti

Dopo l'articolo 2 introdurre il seguente:

“Art. 2-bis (Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I fabbricati ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

3. Al fine di assicurare ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2026 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per l'erogazione ai comuni interessati delle somme di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.”

Motivazione

La norma proposta permetta l'esenzione dall'IMU per gli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, ovvero danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

In assenza di tale previsione di esenzione, decorsi i termini di sospensione disposti dall'articolo 2, i contribuenti dovrebbero riprendere i pagamenti in situazione di persistenza dell'inagibilità. Nell'attuale configurazione degli interventi a sostegno dei contribuenti dei comuni colpiti, infatti, non è prevista l'esclusione dal prelievo IMU per i fabbricati risultati inagibili. Ne consegue che allo scadere delle sospensioni dei termini di pagamento i relativi possessori dovrebbero pagare, per gli immobili inagibili, il 50% dell'imposta, con onere a carico del possessore e con perdita di gettito a carico del Comune per la parte abbattuta in applicazione delle norme ordinarie di regolazione dell'IMU.

A tale previsione si accompagna il ristoro dell'IMU per fornire un sostegno alle perdite di gettito connesse all'inagibilità dei fabbricati e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti.

Inoltre, gli eventi calamitosi determinano rilevanti criticità nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono fronteggiate mediante il dispositivo di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto in occasione di precedenti eventi di analoga natura, al fine di compensare, da un lato, le minori entrate TARI che si determinano in ragione dell'inutilizzabilità o dell'inagibilità di parte degli immobili e delle relative utenze e, dall'altro, l'incremento dei costi di gestione del servizio derivante dalle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conseguenti ai danni causati dagli eventi stessi.

4. Sospensione mutui MEF

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Sospensione mutui Ministero dell'Economia e Finanze)

1. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni, unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.”

Motivazione

Al fine di agevolare la gestione finanziaria degli enti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, la norma proposta differisce, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate dei mutui MEF in scadenza nel 2026.

5. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti – comune di Niscemi

Dopo l'articolo 15 introdurre il seguente:

Art. 15-bis

Esenzioni e riduzioni per fabbricati inagibili del Comune di Niscemi

1. I fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla loro demolizione ovvero al definitivo ripristino dell'agibilità degli immobili medesimi e, comunque, fintanto che permane lo stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità e non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro al comune di Niscemi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Al fine di assicurare al comune di Niscemi la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese registrate, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.”

Motivazione

L'emendamento introduce specifiche misure di sostegno in favore del comune di Niscemi.

Il comma 1 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti che hanno interessato Niscemi, a decorrere dall'anno d'imposta 2026 e fino alla demolizione, al ripristino dell'agibilità o comunque fino al venir meno dello stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità, entro il limite temporale del 31 dicembre 2027.

Il comma 2 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di concedere al comune di Niscemi, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 15, incrementate di 2 milioni di euro per tali finalità, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI). La misura si rende necessaria in quanto gli eventi

calamitosi determinano, da un lato, una riduzione del gettito della TARI, in ragione dell'inutilizzabilità o inagibilità di parte degli immobili e delle utenze, e, dall'altro, un incremento dei costi di gestione del servizio, connessi alle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dai danni causati dagli eventi stessi.

6. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi metereologici

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici

1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni, le unioni di comuni, le province, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere adottato entro 150 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

b) i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2026;

c) i termini di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 luglio 2026;

d) i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2026;

e) il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 settembre 2026;

f) il termine di 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono prorogati di 60 giorni.”

2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 settembre 2026.”

Motivazione

La norma è volta a introdurre, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, misure di flessibilità ordinamentale e contabile in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026.

Le proroghe previste dall'emendamento sono pertanto finalizzate a consentire agli enti interessati di completare correttamente gli adempimenti connessi al riconoscimento delle spese di somma urgenza, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all'approvazione del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e del DUP, nonché alla resa dei conti degli agenti contabili, tenendo conto delle oggettive difficoltà operative derivanti dal contesto emergenziale.

Inoltre, il comma 2 consente ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 di approvare, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 settembre 2026.

La proroga si rende necessaria in considerazione degli impatti che tali eventi determinano sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con conseguenti maggiori oneri e una più complessa e definizione dei costi. La misura consente, pertanto, una più corretta determinazione della TARI sulla base di un quadro istruttorio più completo.

7. Coinvolgimento degli enti territoriali nelle campagne di promozione turistica

Art. 10 (Misure per il rilancio del turismo)

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: « di ENIT S.P.A» con le parole « degli Enti di promozione turistica delle aree interessate che operano nei territori colpiti, individuati per il tramite dell'Ente regionale sentite le Anci regionali».

Motivazione

La proposta consente di affidare l'attuazione delle campagne promozionali anche agli enti territoriali di promozione turistica delle regioni interessate dagli eventi calamitosi. Nelle fasi successive a eventi emergenziali, le attività di promozione turistica richiedono una conoscenza puntuale e costantemente aggiornata dello stato di agibilità delle infrastrutture, delle strutture ricettive e dei servizi di accessibilità ai territori.

Il coinvolgimento diretto delle strutture regionali e territoriali di promozione turistica, coinvolgendo gli Enti locali interessati, consente di accorciare la filiera decisionale e di integrare le attività di comunicazione con i programmi di rilancio economico e con gli interventi di ricostruzione già in corso.

8. Sistema di allarme pubblico caso d'uso piogge intense

Art. 20 (Sistema di allarme pubblico)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet (App), in relazione al rischio da precipitazioni intense,» inserire le parole «Nelle more dell'individuazione delle modalità tecniche di utilizzo della tecnologia cell broadcast, da definirsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Al comma 1 dopo le parole: di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiunte le seguenti parole: “previa intesa in Conferenza Unificata,”

Motivazione

L'emendamento mira a d assicurare l'integrità del sistema di allarme pubblico IT-Alert, garantendo l'utilizzo della tecnologia Cell Broadcast anche per il rischio da precipitazioni intense, in coerenza con la natura universale del servizio. La previsione di un ricorso prioritario ad applicazioni mobili (App) per questa tipologia di rischio — la più frequente e impattante sul territorio — introduce una discriminazione nell'accesso all'informazione, subordinandola alla disponibilità di connessione dati e al download volontario di software.

Sotto il profilo procedurale, in coerenza con l'articolo 15 del Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) è necessario le direttive tecniche che incidono sulle funzioni di protezione civile devono essere adottate previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale raccordo è fondamentale per assicurare che le procedure operative siano integrate e coerenti con le peculiarità dei territori e con gli strumenti di pianificazione già in uso anche presso i Comuni.